

La dissolvenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana (1946-1957): un (altro) caso di spontaneità costituzionale?

GIULIO STOLFI

1. Premessa

Chi si affacci alla lettura dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 544, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946, nella sua forma ad oggi vigente, troverà un non trascurabile torno di articoli (24-30) dedicati a un organo affatto peculiare, l'Alta Corte (le maiuscole sono nel testo di legge ed è, pertanto, inevitabile conservarle). Un organo, si è appena detto, affatto peculiare, e tale lo si può definire in un duplice senso: per le sue singolarità istituzionali (in termini strutturali e di competenze) – che si ricapitoleranno con un po' più di dettaglio nel prosieguo di questo discorso – e per il fatto, non secondario, che pur vivendo indisturbato da circa ottant'anni nel mondo delle ipostasi giuridiche, quest'organo non esiste, stavolta da circa settant'anni, nella realtà fenomenica.

Una nota al testo statutario pubblicato dall'Assemblea regionale siciliana, e disponibile on-line per la libera consultazione

di chiunque¹, laconicamente afferma: «La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte costituzionale stessa».

La formula, solo apparentemente lineare, già ad una prima lettura genera interrogativi nell'operatore del diritto. Cosa vuol dire esattamente che "la competenza" dell'Alta Corte è stata "dichiarata assorbita"? A quale fenomeno del diritto pubblico generale ci si riferisce con questo termine, "assorbimento"? La categoria, pur inconsueta, è emersa, in effetti, e proprio con riferimento al problema rappresentato dall'Alta Corte, nella riflessione della dottrina. Dato forse ancor più rilevante, la terminologia impiegata dalla nota sopra riportata al testo dello Statuto siciliano pubblicato dall'ARS riprende *au pied de la lettre* le parole utilizzate esattamente in quella pronuncia che essa, pure, richiama (pronuncia sulla quale, del pari, ci si soffermerà maggiormente di seguito), laddove essa afferma in modo esplicito che la competenza

dell'Alta Corte siciliana in materia di giuridici di costituzionalità è «necessariamente assorbita nel più ampio sistema posto dalla Costituzione» e, poco più oltre, che l'«assorbimento della competenza dell'Alta Corte non è avvenuto in virtù di una modifica dello Statuto siciliano ma ipso iure per incompatibilità con la Costituzione».

Fermandosi a questo primissimo livello di riflessione e di indagine, per il momento, si può (dubitativamente) affermare che siamo di fronte a una forma assai particolare del più generale fenomeno della successione di norme nel tempo: una competenza istituita da norma posteriore – quella della Corte costituzionale – rende incompatibile quella fondata su una norma precedente. Il ragionamento, tuttavia, anche solo a quest'altezza appare venato di diverse problematicità: che ne è della regola ermeneutica per cui *lex posterior generalis non derogat priori speciali*? Qual è il rapporto gerarchico fra "il più ampio sistema posto dalla Costituzione" e lo Statuto siciliano, recepito in quello stesso sistema con una norma (notoriamente) di rango anch'esso costituzionale? Si è, forse, in uno di quei casi in cui è la radicale incompatibilità fra due norme, ancorché intersecantesi secondo un principio di generale a speciale, a far propendere per (una qualche forma di manifestazione del fenomeno del) l'abrogazione tacita della norma più risalente?

1.1 Tutti interrogativi, questi, di marca schiettamente positivista. Che, se pure fossero aggirabili o risolvibili (e non è mancato lo sforzo per ricondurre a sistema la fattispecie, come si vedrà), lascerebbero intatto un profilo forse meno raffinato, ma

ineludibile nella sua terrestrità: anche volendo accogliere senza alcuna perplessità e senza alcun supplemento di approfondimento il "sopravvenuto assorbimento", recependolo come un dato di carattere dogmatico, rimarrebbe che quest'assorbimento ha riguardo alle *competenze* dell'organo siciliano rispetto a quello nazionale, non alla sua esistenza istituzionale. Il che, come è agevole vedere, non è certo sufficiente per poter compiere il salto che dalla sottrazione di ambiti competenziali porta alla soppressione di un ente.

Eppure, sta di fatto che l'ente di cui si discute, nella sua matericità (sia pur giuridica, se ci si passa il termine), ad oggi non esiste. La sopravvenuta incompatibilità delle competenze dell'Alta Corte siciliana rispetto a quelle della Corte costituzionale, dunque, non spiega in ogni caso, di per sé, la soppressione della prima. Che, per l'appunto, *de iure* non è mai avvenuta. *De facto*, lo si è detto, invece essa si è verificata.

Questa sola constatazione è sufficiente per aprire una prospettiva d'indagine interessante per lo storico del diritto: in un sistema che ha raggiunto il vertice più alto della formalizzazione giuridica, ossia la posizione della Costituzione rigida e scritta come gradino superiore dello *Stufenbau* ordinamentale; in un sistema dove il bilanciamento dei valori, dei principi, degli interessi che compongono il patto fondamentale si è traslato definitivamente dalle sedi pattizie e fattizie (la *Convention of the Constitution*², la stessa consuetudine) alle sedi che definiscono i punti di caduta come esiti di operazioni ermeneutico-applicative (e quindi per ciò stesso inscritte nel circuito del diritto positivo³), come, appunto, quelle giurisdizionali, in che modo può aver (avuto) diritto di cittadinanza una dissolvenza, quale

quella dell'Alta Corte siciliana, prodottasi in apparente vuoto di ogni precetto normativo, di ogni comando del soggetto formalmente munito della potestà di innovare il diritto? Nel mondo giuridico moderno, i soggetti del quadro istituzionale non vanno svanendo per semplice desuetudine; gli uffici e gli organi non cadono nell'oblio, e in ogni caso quest'oblio non assume qualificazione giuridica in senso estintivo. Almeno, questo è quanto acquisito alla formazione del giurista⁴; ma, forse, si tratta di postulati degni, se non di essere revocati in dubbio, quantomeno di essere guardati con una diversa e nuova avvedutezza.

Ma andiamo con ordine: già la domanda, messa in questi termini, rischia di anticipare – in parte – la risposta. Difatti, che questa dissolvenza dell'Alta Corte sia stata una *res facti* è, a questo punto del discorso, da darsi come un primo dato empirico, non come un approdo sicuro dell'indagine. E non è casuale che non siano mancati i tentativi di obliterarlo e contraddirlo, riportando la fine dell'Alta Corte entro i più rassicuranti confini di meccanismi del tutto coerenti con un contesto di pluralismo normativistico (o, se si preferisce, di normativismo pluralistico), secondo-novecentesco nell'accezione più consolidata. Si tratta, però, di tentativi che non reggono a uno scrutinio incisivo. Ma di ciò si dirà. Per il momento, basti una semplice constatazione, non revocabile in dubbio: l'Alta Corte non è mai stata soppressa, eppure ha cessato, ad ogni effetto, di esistere. Si cercherà, partendo da questo assunto, di ricostruire le dinamiche di quest'accadimento, alla ricerca di una ricostruzione che, a ben vedere, sollecita spunti tutt'altro che incorniciati entro il perimetro della curiosità storiografica.

2. *La Sicilia come laboratorio costituzionale: genealogie di una effervescenza (cenni)*

La Sicilia ha, in molte stagioni della propria lunga storia, rappresentato – con tutte le sue contraddizioni e complessità – un laboratorio istituzionale di grande vitalità, un crocevia di effervescenze posto al centro del Mediterraneo. Alcuni temi ricorrenti (economici, culturali, sociali) si sono, nel tempo, intersecati con sollecitazioni provenienti da luoghi ed esperienze a volte assai remoti, dando vita a soluzioni spesso effimere, ma altrettanto interessanti. Limitandosi ai fermenti dell'Ottocento, non si potrà dimenticare il segno delle stagioni costituzionali, a partire dalla chiaroscurale, contraddittoria, ma significativa parentesi dell'esperimento costituzionale del 1812: eletta per la terza volta in pochi anni a rifugio di una dinastia che, *bon gré mal gré*, era divenuta simbolo della conservazione dell'ordine tradizionale, l'isola accolse una Carta sotto certi aspetti precorritrice, di respiro europeo⁵, voluta e in buona parte dettata all'ombra dei cannoni della *Royal Navy*, ma proprio per questo primo abbozzo di una possibile sintesi fra un modello di parlamentarismo non rivoluzionario, una idea di liberalismo (che conteneva in sé anche una idea di sviluppo) e un ambiente socio-economico marcato da profonde (già allora) arretratezze⁶.

La costituzione siciliana del 1812, pur eletta a mitologia fondante della battaglia costituzionale dalle generazioni successive (non necessariamente solo isolane, per quanto in modo indiretto e, talora, per opposizione⁷), non era priva di profonde ambiguità, per quanto qui interessa, in relazione al fondamentale problema della soggettività ordinamentale: difatti, era tutt'altro che ri-

solo il problema del nesso fra *Regnum Siciliae* come soggetto e oggetto della Carta fondamentale e regno di Napoli (o, per meglio dire, regno di Sicilia *citra Faro*, secondo l'antica, ma non superata formula della Pace di Caltabellotta), rispecchiando, in ciò, la situazione carica di incertezze e non-detti in cui si trovava la dinastia borbonica nel suo soggiorno palermitano successivo al 1806; in altri termini, la proiezione ordinamentale della Carta restava aperta a sviluppi estensivi, pur essendo la sue genesi (e i riferimenti testuali) non solo radicati, ma giuridicamente collocati nel contesto isolano. In questo senso, pur essendo atto relativo ad una individualità ordinamentale ben riconoscibile, e inserito (con una consapevole rappresentazione simbolica) nella continuità di essa, la Carta del 1812 si trovò a rappresentare il perno di aspirazioni più confliggenti che sovrapponibili: quelle di un ceto liberale emergente (aperto, per quanto qui interessa, anche a movimenti più ampi di riforma) e quelle di gruppi sociali e livelli istituzionali molto più legati agli assetti tradizionali (come testimonia, su un piano differente, il difficile e contraddittorio cammino dell'abolizione della feudalità, proclamata dal testo della Carta ma sostanzialmente svuotata di senso per la conservazione dei diritti, da parte dei possessori di terre «in qualunque forma» - quindi, in primo luogo, feudali - nello «stesso modo e forma» che nel passato). Si trattò, quindi, di uno snodo fra "vecchio" e "nuovo" costituzionalismo, come è stato sottolineato⁸, il cui sviluppo interrotto impedì di compiere, nello svolgimento della vita dell'ordinamento, un processo *spontaneo* di scioglimento dei nodi lasciati (volutamente o meno) irrisolti, tramutandoli in problematicità ricorrenti e destinate a successivi affioramenti.

Del pari ricca di spunti interessanti, sempre per quanto riguarda questi aspetti, è la seconda accensione costituzionale, quella del '48, forse ancora più sfortunata della prima negli esiti, ma significativa - a prescindere dal merito delle soluzioni positive prefigurate dalla Carta, e all'altezza dei problemi qui rilevanti - per almeno due elementi⁹: (a) la genesi del documento costituzionale, non solo nato dall'insurrezione palermitana del 12 gennaio e dall'iniziativa di un governo provvisorio autonomo e di un parlamento eletto, ma esplicitamente teso a contrastare la concessione costituzionale "nazionale" di Ferdinando II, a sua volta avvenuta in tempi brevissimi (29 gennaio) come contromossa rispetto ai fermenti di ribellione in atto, rivelatasi, però, insufficiente; (b) l'idea, stavolta pienamente svolta in un riconoscibile spazio concettuale, di indipendenza e autonomia di uno Stato siciliano, strutturalmente aperto alla partecipazione ad un processo federale italiano: questa caratura della Sicilia come Stato federato, innovativa rispetto a quanto sotteso alla Carta del 1812, rappresentava una significativa cesura con l'antica tradizione ordinamentale e con le sue immanenti ambiguità, e proiettava il dibattito politico verso la tensione fra "federalismo" e "autonomismo"¹⁰ che esso, poi, ebbe nel momento del rinnovamento istituzionale e costituzionale apertosi con la crisi del 1943¹¹.

Per tutto il lungo Ottocento e buona parte del Novecento, attraversando il processo unitario (che li mutò, ma non li estinse), continuarono, su un piano differente ma non meno rilevante (e pienamente interconnesso con quello giuridico) ad avere vigore i problemi che, più o meno sottotraccia, orientavano fin da allora le posizioni

nella vita istituzionale dell'isola (la mancata transizione dell'economia agraria dal latifondo sempre più insostenibile, con le sue conseguenze sociali, a volte disastrose, su tutti); problemi solo in parte comuni al resto del Mezzogiorno, e che non è sicuramente questa la sede nemmeno per tentare di ricapitolare, ma dei quali senz'altro, per quel che rileva ai fini di questo discorso, può dirsi che formarono il sostrato del confronto, a volte scontro, tra forze in campo (e tendenze, da un lato unitarie e dall'altro efficacemente sintetizzate nella triade «sicilianismo, separatismo e autonomismo»)¹² che finì con il determinare la risultante dell'autonomia speciale, in un volgere di anni (1943 - 1946) in cui «la Sicilia, per l'ultima volta nella sua storia, [sembrò] molto vicina a riacquistare lo status di soggetto *sui juris*»¹³.

L'indagine su queste complesse ascendenze e genealogie costituzionali, istituzionali, economico-politiche, trascende non solo le ambizioni ma – quel che più conta – il fuoco specifico di questo lavoro. Ma un dato non può essere obliato: non si comprende appieno la genesi dello statuto siciliano di autonomia, e delle sue soluzioni, se non si muove dal presupposto di un profondo lascito, a tutti i livelli della coscienza collettiva isolana, della identità – e, in primo luogo, della soggettività – ordinamentale, distinta e individuale, del *Regnum*, e se non si indagano le sue evoluzioni nella trama dei rapporti politici e delle rivendicazioni giuridiche svoltesi fra Sicilia e “continente” fra XIX e XX secolo. Su questa eredità ordinamentale autonoma si innestò la mitologia del parlamentarismo siciliano, periodicamente rievocata e rimessa in esercizio a fini di attualità politica a partire dal primissimo Ottocento (e attentamente

indagata, di recente, nei suoi presupposti e nel suo porsi come tessitura di rappresentazioni e auto-rappresentazioni¹⁴). Sia nel 1812, sia nel 1848, era infatti stato il “Parlamento siciliano” – sempre riconvocato, e mai considerato estinto – a porsi come motore del processo costituente. Parlamentarismo da un lato (con la problematica idea, con esso connessa e coesistente, della scaturigine assembleare del potere costituenti¹⁵), e permanenza dell'idea di soggettività ordinamentale autonoma e “originaria” dall'altro, erano le idee di base che il confronto nel triennio successivo al '43 avrebbe raccolto e cercato di mettere a sistema, trovando una serie di punti di equilibrio destinati a essere messi dialetticamente in discussione dal processo costituente nazionale sfociato nella Carta del '48.

3. *L'Alta Corte: funzioni e organizzazione*

Uno dei puntelli principali del compromesso raggiunto nel 1946 era, per l'appunto, rappresentato proprio dall'Alta Corte. Un organo che risolvesse i conflitti fra Stato e Regione e che giudicasse della costituzionalità delle leggi regionali, nonché di quelle statali in rapporto allo statuto regionale (e limitatamente alla loro efficacia nella Regione) iniziò ad affacciarsi fin dai primi progetti “autonomistici”, come quello avanzato nel «convegno di studi politici» indetto dalla Associazione Sicilia liberata (di ispirazione socialista) nel 1944, quello del Movimento per l'Autonomia della Sicilia tenutosi verso la fine di quello stesso anno e quello dell'Associazione fra i Siciliani residenti a Roma del dicembre 1945¹⁶. L'idea fu poi ripresa dalla Giunta consultiva

che, con la transizione dall'AMGOT al c.d. "Regno del Sud", affiancò l'Alto commissario per la Sicilia istituito con R.D.L. 18 marzo 1944, n. 9. La Giunta, divenuta Consulta regionale (con decreto del 28 dicembre 1944), preparò un progetto di statuto, che fu trasmesso alla Consulta nazionale – e da questa esaminato – e che venne poi definitivamente approvato, divenendo il testo oggi ancora vigente.

3.1 L'Alta Corte era composta di sei membri effettivi e due supplenti, oltre un Procuratore generale e un presidente, tutti scelti fra persone di «speciale qualificazione in materia giuridica» e nominati in pari numero dalle Assemblee legislative regionali e nazionali: quanto a queste ultime, la competenza era del Parlamento in seduta comune. Il presidente e il Procuratore generale venivano individuati fra i componenti tramite elezione da parte dello stesso collegio. La nomina dei membri era a vita, ma era previsto un rinnovo dell'organo per consentire la scelta dei componenti da parte del Parlamento e l'avvicendamento di questi a quelli nominati dall'Assemblea costituente. Tuttavia, questo rinnovo non ebbe mai luogo, come meglio si dirà.

L'Alta corte aveva, a termini di Statuto, due macroaree competenziali. La prima riguardava la costituzionalità delle norme: sia delle leggi emanate dall'Assemblea regionale, sia delle leggi e dei regolamenti (art. 25, lett. b) emanati dallo Stato, «rispetto al[lo] Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione». La seconda competenza riguardava i reati compiuti dal presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al pre-

sente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Fondamentale era il ruolo del Commissario del Governo presso la Regione siciliana (organo, come si sa, tuttora esistente): questi avrebbe dovuto promuovere i giudizi di costituzionalità innanzi all'Alta corte e anche i giudizi di cui all'art. 26, «anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale» (che, quindi, non aveva la titolarità esclusiva della c.d. "messa in stato d'accusa" dei componenti della giunta siciliana e del suo presidente). Si può quindi notare, incidentalmente, che il ruolo del Procuratore generale era, scorrendo in termini generali, di P.M. non agente, bensì interveniente (e concludente) nell'interesse della legge, in piena coerenza con quanto emerge dal sistema processualciviltistico (si veda, in particolare, l'art. 70 del Codice Grandi-Calamandrei, oggi e allora vigente) e in analogia con alcune situazioni processuali di diritto pubblico nelle quali un interesse obiettivo di tipo pubblicistico si accompagna (come tuttora accade) a meccanismi diversi dall'iniziativa dell'attore pubblico; si pensi, paradigmaticamente, al giudizio di conto¹⁷.

Il meccanismo di impugnativa è dettagliato rispettivamente all'art. 28 dello Statuto siciliano, per le leggi regionali, e all'art. 30, per quelle nazionali. Il primo stabilisce che «Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte»; il secondo prevede che «Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato,

entro trenta giorni dalla pubblicazione».

Come si vede, quindi, il giudizio di costituzionalità delle leggi innanzi all'Alta corte operava esclusivamente in via principale. Un problema si pose dal momento che, a termini dell'art. 29, il collegio avrebbe dovuto decidere sulle impugnazioni «entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime» e intervenire con propria sentenza prima della promulgazione delle leggi impugnate, che, in caso di impugnativa, doveva aver luogo, con la pubblicazione, dopo trenta giorni. Tuttavia, si ammise che, in caso di ritardo nella riunione della Corte, la legge potesse essere promulgata e pubblicata senza che ciò comportasse una decadenza dal potere di decidere sull'impugnativa. In questi casi, quindi, il sindacato della Corte finì con l'operare non in via preventiva, ma sull'efficacia della legge¹⁸.

Nel decennio o poco meno di vita "vis-suta" dell'Alta Corte nell'ordinamento si posero numerose questioni applicative che sorgevano da lacune o ambiguità dei testi di legge. In particolare, la questione dell'efficacia del sindacato del collegio siciliano (ma si dovrebbe dire più correttamente "italo-siciliano", dato che, come si sa, l'Alta Corte aveva sede in Roma) si intrecciò con quelle risultanti dall'inattuazione della Corte costituzionale: in particolare, diverse pronunce di più plessi giurisdizionali si esercitarono sul discernere le conseguenze dell'intreccio fra il vaglio in via principale svolto dall'Alta corte e il sindacato diffuso di costituzionalità che i giudici italiani continuavano, in continuità con l'elaborazione pretoria di epoca statutaria, ad esercitare. Si può, a questo riguardo, ricordare la sent. n. 20 del 19 dicembre 1955 con la quale l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato statuì che una sentenza di *non in-*

costituzionalità dell'Alta Corte non avesse, in sostanza, attitudine a formare giudicato o a spiegare effetti *erga omnes*, non precludendo il "tradizionale" vaglio di legittimità costituzionale (che di là a poco, con l'avvio della Consulta, sarebbe venuto meno) svolto *incidenter tantum* e con effetti sulla sola *res in iudicium deducta* eventualmente condotto dal giudice ordinario o, come in questo caso, amministrativo¹⁹.

4. Il dibattito intorno all'Alta Corte

Al di là di questo, e perfino al di là, in generale, del dato (oggi non scontato) per cui l'Alta Corte in effetti operò appieno per diversi anni, rimaneva sullo sfondo – e si può dire sin dall'inizio – un problema tutt'altro che secondario. Era compatibile con la Costituzione repubblicana quest'organo, espressivo di un sistema di rapporti fra ordinamento regionale e statale in cui il sindacato di costituzionalità delle leggi diveniva parte di un più ampio compromesso, risolto con un meccanismo quasi "arbitrale"? La questione si poneva su più piani: quello del modello di autonomia e della regolazione dei conflitti in esso destinati a scaturire fra diversi livelli di governo e di regolamentazione; quello del modello di giustizia costituzionale; quello, più in generale, dei *checks and balances* del nascente ordine costituzionale. Le sensibilità politiche erano profondamente divergenti: specialmente (ma non solo) all'interno della Democrazia cristiana, si poneva il problema di tenere insieme spinte centripete e centrifughe, sensibilità autonomistiche e necessario puntello dell'unità nazionale, perfino equilibri tra classi dirigenti e

gruppi di potere, locali e nazionali. Non sorprende che la soluzione fosse destinata a prendere corpo da un percorso tutt'altro che cartesiano.

(a) negli anni fondativi del nuovo ordine costituzionale...

(a₁) Significativamente, la Consulta nazionale, posta di fronte al testo dello Statuto siciliano nella primavera del 1946, non prese posizione con alcun deliberato sull'Alta corte: unico intervento in plenaria a farvi riferimento fu quello di Luigi Einaudi, autore della relazione di minoranza della Commissione nominata allo scopo specifico di esaminare il progetto statuario siciliano e presieduta dal non casualmente democristiano Annibale Gilardoni (ex deputato aventiniano, già appartenente al Partito popolare). Einaudi stigmatizzò la «gravità estrema» dell'istituzione di un'Alta Corte che avrebbe contribuito allo «spezzamento dell'unità nazionale»: una soluzione «frettolosa» che pregiudicava lo studio che, invece, la Costituente nazionale avrebbe dovuto fare di un «problema gravissimo», quello – appunto – dello scrutinio di costituzionalità delle leggi, e che, coerentemente col suo pensiero, Einaudi (precorrendo il dibattito alla Costituente) riteneva dovesse essere affidato a un sindacato diffuso sul modello di quello esercitato dai giudici americani²⁰.

Come è risaputo, l'Assemblea costituente, dal canto suo, esaminò lo Statuto siciliano allo spirare della propria esistenza. Questo esame mise capo alla l. cost. n. 2/1948, approvata nella seduta del 31 gennaio 1948. La legge si limitava ad affermare che «Lo

Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione». Il secondo comma dell'unico articolo recitava, invece: «Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia».

La disposizione del secondo comma, che, come appena visto, consentiva di introdurre le «modifiche ritenute necessarie» allo Statuto siciliano con legge ordinaria approvata dal Parlamento «udita l'Assemblea regionale della Sicilia» fu inserita proprio come esito, assai problematico, del dibattito svoltosi intorno all'Alta Corte²¹, che ruotò intorno alla sopravvivenza o meno dell'organo siciliano e alla sua incompatibilità col (diverso) sistema prescelto dalla Carta, che affidava il vaglio di costituzionalità delle leggi alla Corte costituzionale.

Le discussioni furono contorte e non è questa la sede per ricapitarle compiutamente. Nonostante la relazione svolta in plenaria dall'on. Cevolotto sui lavori della Sottocommissione per gli Statuti regionali proponesse una lettura «tranquillizzante» dell'atteggiamento tenuto da quella che egli definisce la «delegazione siciliana» (che avrebbe convenuto, anzi – letteralmente – mostrato «comprensione» in merito alla «assurdità» di mantenere due Corti costituzionali), gli *Atti* raccontano una realtà diversa: non solo tramite gli interventi di granitica contrarietà ad ogni ipotesi di «assorbimento» o abolizione dell'Alta Corte,

come quello (prevedibilmente) dell'on. Finocchiaro Aprile; ma anche in virtù dello stesso esito del dibattito, che approdò, come detto, a un nulla di fatto, nonostante la Sottocommissione sembrasse aver raggiunto un punto di caduta con una ipotesi di ingresso di "assessori" siciliani (nominati dall'A.R.S.) nel collegio della Corte costituzionale, quando questa fosse chiamata a esprimersi in giudizi relativi alla regione isolana²².

(a2) Preconizzavano gli esiti che si sarebbero avuti, di fatto, dopo qualche anno le posizioni emerse all'interno del Ministero per la Costituente e, in particolare, della Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, presieduta da A. C. Jemolo; nella *Relazione all'Assemblea Costituente* essa difese chiaramente il limite all'autonomia regionale rappresentato dall'unicità della Corte costituzionale²³: ma nella già menzionata seduta del 31 dicembre 1948 queste voci trovarono uno sbocco assai chiaro nelle proposte emendative che miravano a modificare lo Statuto siciliano per introdurre una disciplina transitoria riguardante l'Alta Corte e, nello specifico, la sua soppressione in concomitanza con l'avvio dell'operatività della Corte costituzionale. L'emendamento, a firma degli on. Perassi, Cevolotto, Mortati, Bozzi e Persico prevedeva che l'Alta Corte avrebbe cessato di funzionare «con l'esaurimento dei giudizi pendenti avanti ad essa alla data della costituzione della Corte costituzionale istituita dall'art. 134 della Costituzione». Fu il presidente Terracini a bloccare l'*iter* della proposta, facendo presente che lo stesso Statuto siciliano veniva formalmente ap-

provato proprio nella medesima seduta e che, quindi, non lo si poteva in quella sede emendare. Ma Perassi, primo firmatario dell'emendamento, suggellò gli esiti della discussione dando voce alla riserva (non mentale, ma giuridica) che, condivisa da molti, doveva proiettare la sua ombra su tutta la parabola futura del collegio italo-siciliano: «ritengo che la XVI Disposizione transitoria e finale della Costituzione ha implicitamente abrogato le norme dello Statuto siciliano concernenti l'Alta Corte»²⁴.

A fronte di una simile conclusione, fra l'implicito (nel deliberato) e l'esplicito (nelle dichiarazioni), mette conto sottolineare che, invece, nell'immediatezza dell'approvazione sia della Carta fondamentale, sia di quella dell'autonomia siciliana, proprio l'Alta Corte, non senza una certa dose d'ironia delle cose, mostrò il suo protagonismo istituzionale: il collegio – che nel frattempo, come si è detto, aveva preso a funzionare a pieno regime – con una decisione del 19 luglio 1948 dichiarò il secondo comma dell'unico articolo della l. cost. 2/1948 incostituzionale, ponendo nel nulla proprio il meccanismo immaginato – pur ambiguamente – per poter portare ad effetto la sua soppressione come istituzione.

Nel silenzio apparente del legislatore nazionale, anche e in primo luogo di quello costituente, l'Alta Corte parve, quindi, passare indenne le secche precedenti il varo del nuovo assetto costituzionale. Ma il vuoto di deliberazioni nascondeva, come si è visto, una serie di discussioni molto accese e celava, quindi, un problema politico, oltre che giuridico, assai sentito. All'indomani della promulgazione della Costituzione e delle due prime leggi costituzionali (sulla Corte costituzionale, come si sa, e, come si

è visto, sul recepimento dello Statuto siciliano) il quadro delle fonti e della loro successione nel tempo si presentava, peraltro, assai intricato: lo Statuto siciliano, infatti, era stato inserito a pieno titolo nel nuovo sistema costituzionale italiano solo con la (già più volte citata) l. cost. n. 2/1948 (essendo la vigenza precedente da qualificarsi come provvisoria); quindi, in contemporaneità cronologica e consequenzialità logica rispetto alla stessa Costituzione, che prevedeva, appunto, l'istituzione della Corte costituzionale.

Il recepimento dello Statuto per via di legge costituzionale, quindi, offriva argomenti validi per le opposte tesi, quella "abolizionista" e quella "continuista" (si usano queste due etichette a mero fine discorsivo, ma le posizioni erano molto più variegate, come si è già avuto modo di rappresentare): da un lato, si poteva affermare che, *in parte qua*, l'Alta Corte, pur trascinata inerzialmente dal testo "provvisorio" a quello "definitivo", fosse ormai incompatibile (comunque si qualificasse questa incompatibilità) col sistema, come aveva detto Perassi in plenaria alla Costituente; dall'altro, che proprio quel sistema fosse, al contrario, stato costruito in modo tale da presupporre la permanenza, e la piena sopravvivenza, dell'Alta Corte. Alla mancata entrata in funzione della Corte costituzionale fece, poi, da contraltare la piena operatività che, come si è più volte avuto modo di accennare, venne data, all'opposto, e quasi paradossalmente, all'Alta Corte: nominati che furono i suoi componenti con provvedimenti del Primo presidente della Corte di cassazione (componenti i quali erano stati eletti peraltro, come previsto dal D. Lgs. L.C.P.S. n. 942 del 15 settembre 1947, per la quota di spettanza delle assemblee legislative nazio-

nali, proprio dall'Assemblea costituente...) essa tenne la sua prima udienza pubblica il 5 luglio 1948²⁵. Quindi, a rendere le cose ancora più contorte, già durante la vigenza della Costituzione (che data, come risaputo, dal 1° gennaio 1948).

(b) ...e all'indomani del "risveglio" della Corte costituzionale

(b₁) Fra il 1948 e il 1956 il dibattito politico intorno all'Alta Corte visse, cionondimeno, in una strana sospensione. Da un lato, le realtà istituzionali siciliane manifestarono in più occasioni la serafica convinzione della perfetta compatibilità fra il collegio italo-siciliano e il nuovo sistema costituzionale²⁶; dall'altro, e proprio in seguito alla sentenza con cui l'organo "paritario" aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 1 della l. cost. n. 2/48, al Parlamento nazionale furono presentate e discusse tre interpellanze (Calamandrei, Leone Marchesano e Caronia, Ambrosini e altri). In risposta, il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Piccioni, pur in un discorso molto cauto e pieno di tatto nei confronti dell'autonomia siciliana, ebbe modo di affermare che, con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, tutte le questioni legate all'art. 134 sarebbero state «assorbite» dalla funzionalità dell'unico organo deputato a vagliare la legittimità costituzionale delle leggi²⁷; e, qualche mese dopo, fu ancora più esplicito in Senato il presidente del Consiglio dei ministri, De Gasperi, affermando (in una discussione in materia di autonomie regionali, e non specificamente di Alta Corte) che bisognava accelerare quanto più possibile la costituzione della Corte costituzionale,

«perché è chiaro che non si può nemmeno pensare che esista un giudice di legittimità costituzionale per ogni regione: ce ne deve essere uno solo. E questo non può che essere una Corte sola: bisognerà, quindi, trovare il modo di assorbire l'Alta Corte per la Sicilia»²⁸.

Facta, però, *non sequebantur verba*: la situazione rimase sostanzialmente bloccata negli anni successivi. Una soluzione definitiva non fu trovata nemmeno in occasione dei lavori intorno alle leggi (la l. cost. n. 1/1953 e la l. n. 87/19853) che completarono l'organizzazione e resero possibile il funzionamento della Corte costituzionale; ciò a dispetto del fatto che il tema, come si intuisce, fosse stato lambito più e più volte, sia alla Camera che al Senato. Si consolidarono tre posizioni: da un lato, vi era chi intendeva approvare una norma di soppressione esplicita (che non passò); dall'altro, vi era chi sosteneva la permanenza indisturbata ed indiscussa dell'Alta Corte; infine, molti ritenevano, con tracciati argomentativi variegati, che vi fosse spazio per contemplare una "decadenza", un "assorbimento", una "abrogazione per incompatibilità" dell'organo paritetico. Si arrivò, così, al 1956. Come noto, il 23 aprile di quell'anno si tenne la prima udienza pubblica della Corte costituzionale. E da subito, con la tanto anticipata, evocata, citata "entrata in funzione" del nuovo organo di giustizia costituzionale, la questione dell'Alta Corte tornò al centro dell'attenzione.

(b₂) Il problema divenne centrale nel dibattito giuspubblicistico, attirando i commenti e gli interventi di alcuni tra i più insigni studiosi del tempo, al punto che un

ancor giovane Giuseppe Guarino lo definì «uno dei problemi più gravi tra quelli affrontati nell'ordinamento italiano dopo la restaurazione del regime democratico»²⁹; Antonio Amorth, invece, e da posizioni opposte, lo considerò «[...] problema [...] di tale importanza che nessun cultore di diritto pubblico può mostrarsene insensibile»³⁰. Si fece notare, per autorevolezza, uno scritto a firma congiunta di Giuseppe Chiarelli, Vezio Crisafulli, Emilio Crosa, Franco Pierandrei, Alfonso Tesauero, Pietro Virga e del già citato Giuseppe Guarino, apparso sulla Rassegna di diritto pubblico nel 1956: in esso si argomentava per la sopravvivenza dell'Alta Corte sulla scorta di tre ordini di argomenti: (a) la non sovrapponibilità delle competenze delle due Corti (e la diversità degli effetti delle loro pronunce); (b) la specialità dell'autonomia siciliana, che, da un punto di vista istituzionale, non poteva che disinnescare la paventata "rottura dell'unità ordinamentale", da molti evocata contro il mantenimento in vita dell'Alta Corte; (c) la equiordinazione, all'altezza costituzionale, dello stesso Statuto siciliano rispetto alla Costituzione e il suo porsi come *lex posterior*, elementi dalla cui combinazione non avrebbe potuto che farsi derivare la necessità di considerare l'Alta Corte espressamente accolta e "salvata" all'interno del complessivo disegno costituzionale. In questo più ampio argomento perdeva, come si vede, significatività il richiamo (da molti operato anche in sede parlamentare) alla settima disposizione transitoria della Costituzione. Se "costituzionalizzazione" avesse dovuto definirsi quella attraversata dallo Statuto, non si sarebbe potuto certo dire che l'operatività dell'Alta Corte potesse farsi rientrare entro il compasso applicativo della norma che prevedeva la transitorietà

delle forme di controllo di costituzionalità previgenti alla Carta, nelle more dell'attuazione della Corte costituzionale.

Pure fra i favorevoli alla permanenza dell'organo si posizionò Aldo Mazzini Sandulli, con un suo breve ma sferzante articolo sul Foro Italiano (sempre del 1956), nel quale si sosteneva addirittura che la questione della compatibilità fra Corte costituzionale ed Alta Corte, seppur sensata in termini politici e «aperta *de lege ferenda*» non avesse alcuna ragione di esser posta in termini di diritto positivo, nonostante «le non rare affermazioni in senso contrario (dovute non sempre a profani, ma sempre sforzatamente motivate)»³¹. Dalle pagine della neonata *Giurisprudenza costituzionale* evidenziò, invece, le criticità di una possibile coesistenza Costantino Mortati³².

Chi, come il già citato Amorth, difendeva il principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale, sottolineava come in virtù di questo, all'esito di un raffronto fra le competenze dell'organo nazionale e quello speciale-regionale, dovesse pronunciarsi un "assorbimento", più che una "caducazione dell'istituto": dovendosi, quindi, ammettere che la giustizia costituzionale non potesse che essere esercitata dall'unica Corte nazionale *negli stessi modi in cui essa era già ordinata per l'Alta Corte, e nella misura in cui questi fossero, appunto, identici a quanto invece previsto per la Corte costituzionale*, mentre la giurisdizione speciale dell'Alta Corte, non ragguagliabile a quella "assorbita", sarebbe rimasta in piedi, e con essa l'organo giurisdicente.

Anche gli argomenti sfavorevoli al mantenimento della competenza costituzionale dell'Alta Corte, insomma, non puntavano a uno smantellamento dell'organo. Né avrebbero, del resto, potuto farlo, perché essi si

muovevano, com'è inevitabile ed ovvio, nel perimetro ermeneutico del diritto vigente. Detto altrimenti, tutti gli intervenienti nel dibattito tenevano ben fermo un postulato immanente non solo nel loro argomentare, ma nella loro stessa *forma mentis*, dando per scontato che non si potesse dare alcuna soppressione *ex nihilo* dell'Alta Corte, e che una eventuale riconduzione delle sue attribuzioni in punto di vaglio di legittimità delle leggi a quelle della Corte costituzionale avrebbe dovuto configurarsi come esito di una operazione di interpretazione, tutta necessariamente inscritta entro il compasso concettuale e l'armamentario logico del più schietto positivismo³³.

5. Interviene la Corte costituzionale

In questo clima maturò la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 della Corte costituzionale, che ebbe per estensore Giovanni Cassandro, storico del diritto di formazione e di professione, nutrito di forti influenze crociate.

Secondo una *vulgata*, fu questa sentenza non solo a "dichiarare l'assorbimento" (come recita la nota più volte ricordata in apertura di questo discorso) della competenza dell'Alta Corte in quella della Corte costituzionale, ma anche a segnare il destino dell'organo in quanto tale³⁴. Da una disamina appena approfondita del *decisum*, appare, però, lecito dubitarne.

5.1 La pronuncia scaturì dal ricorso in via principale della Presidenza del Consiglio su una legge in materia tributaria. La Regione,

difesa da diversi dei coautori dell'articolo a più mani che si è avuto modo di citare poc'anzi (Pierandrei, Chiarelli, Guarino, Tesauro, Crosa, Virga, oltre che dal regionalista palermitano Camillo Ausiello Orlando³⁵), eccepi l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: «1) lo Stato non potrebbe proporre questione di legittimità costituzionale di una legge regionale siciliana davanti a questa Corte, perché per la Sicilia non hanno vigore le norme degli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 127 della Costituzione, ma bensì le norme contenute negli artt. 24 a 30 dello Statuto siciliano, che stabiliscono un particolare regime di controllo delle leggi siciliane, articoli che non possono considerarsi abrogati dall'art. 134 della Costituzione e dalle disposizioni transitorie VII e XVI della Costituzione stessa; 2) questa tesi troverebbe conferma nel fatto che le leggi siciliane non sono soggette a quel controllo politico del Governo che si esprime nell'apposizione del visto o nel rinvio all'Assemblea regionale per una seconda deliberazione con maggioranza qualificata, né subiscono il controllo di merito da parte dello Stato in quanto, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano, esse devono essere promulgate e pubblicate decorsi otto giorni dalla comunicazione al Commissario dello Stato se non vi sia stata impugnativa davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana». Fu affermato anche che il ricorso fosse irricevibile, come naturale conseguenza del computo dei termini basato sulle norme in materia di Alta Corte, uniche applicabili.

La Corte, nel dare risposta al quesito, mosse da un argomento sistematico, non da un dato normativo positivo. I punti di forza della motivazione sono due: l'unicità della

giurisdizione costituzionale, «esigenza logica prima ancora che necessità giuridica»; la caratteristica di "provvisorietà" dell'assetto statutario del '46, destinata a colorare – secondo il *reasoning* del primo collegio della Consulta – tutta la ricostruzione giuridica della vicenda, al punto da condurre al ribaltamento dell'idea della "costituzionalizzazione" *ut sic* dello Statuto siciliano, evidentissimo in un passaggio della pronuncia che mette conto riportare per la sua significatività:

L'obiezione principale contro questa conclusione e tale che ad essa si riconducono per l'una o per l'altra via tutte le altre, è quella che muove dalla considerazione che la competenza dell'Alta Corte sia protetta dalla natura di legge costituzionale conferita allo Statuto siciliano dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2, posteriore nel tempo alla Costituzione; ma non è una obiezione che possa essere accolta. In primo luogo, deve essere osservato che il carattere di legge costituzionale non poteva essere attribuito se non allo Statuto quale era nel momento in cui veniva promulgata la legge di 'costituzionalizzazione', vale a dire modificato in questa parte, nella quale esso contrastava con la sopravvenuta Costituzione, e che veniva lasciata soltanto temporaneamente in vigore dalla ricordata VII disposizione transitoria. In secondo luogo, il primo comma dell'art. 1 di quella legge non affermava se non questo: che lo Statuto siciliano dovesse far parte delle leggi costituzionali della Repubblica 'ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione', cioè al fine di garantire 'forme e condizioni particolari di autonomia', tra le quali non può farsi rientrare la competenza dell'Alta Corte siciliana in materia di giudizi di costituzionalità, necessariamente assorbita nel più ampio sistema posto dalla Costituzione, ispirato alla visione che il legislatore costituente ebbe delle autonomie regionali, saldamente ancorate all'unità e all'indivisibilità dello Stato.

La VII disposizione transitoria, quindi, si noterà incidentalmente, non rappresentava, in questo ragionare, il puntello prin-

cipale per pronunciare la caducazione, o l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte sulla costituzionalità delle leggi, ma un semplice corollario, un rafforzativo della tesi centrale.

E non si trova traccia, nella pronuncia, di alcuna affermazione relativa alla permanenza dell'Alta Corte; men che meno si sfiora il tema della giurisdizione speciale sulle accuse, evidentemente estranea alla *res iudicanda*.

5.2 Ma, allora, se non verso una stringente, aritmetica conclusione sulla non sopravvivenza dell'organo italo-siciliano, dove conduceva la tesi sposata dalla Corte costituzionale, appunto? Semplicemente all'affermazione di un assioma che, di per sé, non era affatto nuovo nel dibattito, che riceveva ora, è vero, un avallo di cui non si sarebbe potuto non tenere conto, ma che, comunque, di per sé sola non era affatto sufficiente a chiudere la controversia: l'assorbimento *ipso iure* della competenza dell'Alta Corte per incompatibilità con la Costituzione.

L'idea che potesse darsi un passaggio automatico fra dichiarazione, comunque concepita, di incompatibilità delle competenze costituzionali dell'Alta Corte siciliana ("assorbimento", caducazione, perfino abrogazione implicita) alla estinzione dell'organo stesso era stata, del resto, una costante dei dibattiti parlamentari svoltisi negli anni precedenti: ma si trattava di discorsi svolti sul filo dell'ambiguità, perché, seppur condotti in apparente ossequio a una logica strettamente giuridica, sfumavano in realtà (volutamente, sul piano politico) una aporia che i costituzionalisti, dal

canto loro, come si è già detto, non avevano mancato di ben cogliere: quel *post hoc, ergo propter hoc* istituito nel rapporto fra venir meno delle competenze (o meglio ancora, di alcune delle competenze) del collegio e venir meno del collegio in quanto ente era, in realtà, un salto logico non consentito. Un salto che non si poteva dare entro i confini mentali dell'ermeneutica del diritto positivo. «Arditezza», l'aveva definita, più volte e senza mezzi termini (anche se con elegante *understatement*), Sandulli, nel suo già ricordato articolo del '56.

Di per sé, quindi, non fu la sentenza n. 38 del 1957 a provocare l'estinzione dell'Alta Corte. Né poteva provocarla.

Cosa, allora? E in che modo?

6. Epilogo. Spontaneità e costituzione rigida: un'ipotesi

La chiusura della vicenda sopravvenne di là a poco. La sentenza n. 38 ebbe bensì un suo ruolo, ma non per i suoi effetti giuridici, quanto piuttosto per la sua efficacia come spunto argomentativo in una dialettica che si spostò, ora, dalle sedi giurisdizionali a quelle politiche, anzi, per meglio dire, alle più alte sedi di composizione degli equilibri della forma di governo.

Tre componenti dell'Alta Corte erano stati nominati giudici costituzionali e il collegio italo-siciliano si trovava, di conseguenza, nella impossibilità di operare. Il 22 marzo 1957 era stata annunciata la convocazione del Parlamento in seduta comune, da tenersi il successivo 4 aprile, per la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente, di spettanza delle assemblee legislative nazionali.

Ma il 3 aprile – appena un giorno prima dell’apertura delle votazioni – la presidenza della Camera comunicò che «il Presidente della Camera, on. Leone, ha ricevuto i giudici della Corte costituzionale Azzariti, Perassi, Bracci, Cassandro, i quali a nome della Corte costituzionale hanno espresso la preoccupazione che con la elezione dei giudici dell’Alta Corte siciliana potesse delinearsi un conflitto di eccezionale pregiudizio per le istituzioni dello Stato».

Questa viva preoccupazione era, evidentemente, condivisa dal presidente della Repubblica, Gronchi, al punto da spingerlo a inviare un messaggio formale al presidente della Camera. L’importanza di questo messaggio non può essere sottaciuta. È qui, infatti, che va ricercato l’atto (privo di alcuna valenza cogente, com’è evidente) nel quale si manifestò l’impulso decisivo per la soluzione del problema dell’Alta Corte. In sostanza, il Capo dello Stato chiese – e ottenne – che la seduta per le nomine fosse cancellata e il rinnovo del *plenum* dell’Alta Corte rinviato a data da destinarsi.

Lo scritto a firma di Gronchi spicca per l’assoluta lucidità ed esattezza con cui, in esso, venivano squadernate tutte le criticità della situazione. Innanzitutto, il presidente della Repubblica si rendeva perfettamente conto di come, in realtà, la sentenza n. 38 di per sé non risolvesse nulla, perché, non avendo – appunto – inciso sull’esistenza dell’Alta Corte, esponeva anzi l’ordinamento al rischio di prese di posizione divergenti fra i due collegi (nonostante le felpate certezze pur nelle stesse righe espresse riguardo al *fairplay* dei giudici...). Peraltro, la missiva mostrava di aver perfettamente inteso l’autentico tenore delle statuizioni della Consulta, notando che «Questa si è limitata ad affermare la competenza a deci-

dere – quale unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni o delle regioni fra loro – su ogni controversia tra lo Stato e la regione avente per oggetto tanto le questioni di legittimità costituzionale di leggi e regolamenti statali e regionali, quanto i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione in parola». Rispetto a ciò, secondo il Capo dello Stato, non veniva meno, ma anzi si poneva in maggiore risalto il tema delle residue competenze giurisdizionali penali dell’Alta Corte, con tutte le loro peculiarità, che postulavano una scelta molto netta.

Secondo Gronchi, l’unica soluzione “a regime” avrebbe potuto risiedere in una complessiva riforma che ponesse mano a un ridisegno armonico del sistema, differenziando le competenze dell’Alta Corte da quelle della Corte costituzionale e coordinandole reciprocamente. La presentazione di due disegni di legge (a firma, rispettivamente, degli onn. Li Causi e Aldisio), avvenuta poco prima alla Camera, offriva il destro per la richiesta del presidente di una “moratoria” nel nominare i giudici dell’Alta Corte.

Già si è detto che le cose andarono, nell’immediato, secondo quanto auspicato dal Quirinale. Nel corso di quella legislatura, però, i due progetti di legge che avevano rappresentato il *casus belli* per congelare le nomine dei componenti mancanti dell’Alta Corte si arenarono in Commissione. Riproposti nella legislatura successiva, non ebbero miglior fortuna (anzi, furono lasciati cadere in modo ancor più evidente). E il tema delle nomine da farsi all’organo (un tempo) di giustizia costituzionale dell’autonomia siciliana non venne più risollevato.

6.1 Si trattò di un mero espediente politico, di un sotterfugio protratto nel tempo con abile estenuazione, fino a far scomparire il tema dalla discussione? O di un fatto rilevante per l'ordinamento giuridico? La risposta non può che essere la seconda, e non solo per il livello al quale si era trovato questo punto di equilibrio e per il grado di consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti, che induce ad escludere la possibilità di ridurre il tutto ad un qualsiasi caso fortuito o fortunato stratagemma. Il punto principale è non solo e non tanto che l'Alta Corte cessò *per sempre* di operare, ma che intorno a questa estinzione si creò un consenso degli attori del quadro istituzionale e costituzionale. Un consenso operante, appunto, nel senso di ritenere soppressa la Corte; di agire "come se" soppressione vi fosse stata. Si trattava, quindi, di un consenso volto a consolidare un effetto non solo fattizio, ma giuridico, anzi giuridico in quanto fattizio. In altre parole, del coagularsi di una *opinio iuris* intorno a un comportamento munito di stabilità nel tempo. Certo, su questo meccanismo si inserirono le rappresentazioni positivistiche (l'attribuzione alla sentenza della Corte costituzionale dell'effetto conseguito, in realtà, alla mancata reintegrazione del *plenum* del collegio; la feticizzazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, vista come aggancio normativo utile a dare ragione di una dinamica altrimenti non normalizzabile nel circuito interpretativo-applicativo).

Impiegando una categoria che è stata studiata per descrivere il sorgere di istituti e perfino di organi in via di fatto e in assenza di qualsiasi impulso normativo positivo, si dirà che la soppressione dell'Alta Corte avvenne in via *spontanea*³⁶. Rispetto a questa conclusione, non deve sorpren-

dere che si levasse qualche voce distonica: d'altronde, non si può mettere in dubbio la nascita spontanea, all'indomani della promulgazione della Carta carlalbertina, della figura del presidente del Consiglio dei ministri, dello stesso Consiglio, della fiducia parlamentare, solo perché, decenni dopo, apparve un articolo (pur importante nel dibattito coevo) che, con lo slogan "*Torniamo allo statuto!*" sembrava vagheggiare l'esistenza di uno stato primigenio del costituzionalismo subalpino e poi italiano nel quale si desse reale esistenza alla cosiddetta "monarchia costituzionale pura", vissuta solo sulla carta³⁷. Allo stesso modo, il fatto che anche in anni recenti diversi esponenti politici isolani abbiano fatto ricorso, in vari contesti, all'argomento della "*renovatio*" dell'Alta Corte, dimostra, semmai, che anche per i fautori del ritorno al collegio italo-siculo è necessario un impulso potestativo, positivo, perché questa "risorgenza" venga portata ad effetto.

La vicenda dell'Alta Corte, insomma, conferma che esiste uno spazio insopprimibile per il formante non positivo del diritto, e finanche del diritto costituzionale. Esiste una dimensione – la spontaneità, appunto – che si traduce in norme (consuetudinarie) che non vivono soltanto nell'esiguo spazio consegnato dalla tradizione ottocentesca alle fonti-fatto, ma si rivelano in grado non di sovvertire, ma di oltrepassare il quadro delle fonti costruito in modo chiuso, rigido e formale. A riprova, ove ve ne fosse bisogno, che la vita del diritto non si lascia ingabbiare da alcuno schematismo, nemmeno il più raffinato, nemmeno il più complesso, aperto, "plurale"; perché, rammentando la lezione istituzionalista e la riflessione sull'*esperienza giuridica*, il pluralismo appartiene, ontologicamente, agli

ordinamenti e alle istituzioni, e non a dei costrutti dogmatici³⁸.

1 <https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2020-10/Statuto_o.pdf>, novembre 2025.

2 Per una trattazione del tema che costituisce ancor oggi un classico contemporaneo e un termine di confronto, si può far riferimento a G. Marshall, *Constitutional conventions*, Oxford, Oxford University Press, 1987'. Il lavoro, con profonde radicazioni nel pensiero di A.V. Dicey, esplora il significato delle "conventions" soprattutto in opposizione all'idea di "law" e ne analizza il ruolo nel dare corpo agli equilibri della forma di governo.

3 L'affermazione non è, chiaramente, incontrovertibile. Essa parte, tuttavia, dall'assunto storicamente determinato per cui, sia pur in un quadro pluralistico, l'interpretazione del giudice, in un sistema problematicamente "esploso" come quello post-moderno (con Paolo Grossi), ma comunque (ancora) caratterizzato da una cifra normativistica, l'interpretazione del giudice sia (tuttora prevalentemente, e su un piano chiaramente fenomenologico, non certo di necessità teorica) "interpretazione per l'applicazione... di un voluto normativo", come sinteticamente affermato di recente da illustre dottrina («[...]A ben vedere, che quella del giudice sia interpretazione per l'applicazione è cosa ormai nota e acquisita alla consapevolezza del pensiero giuridico. Molto meno lo è che la stessa legislazione sia legislazione per l'interpretazione e – quindi – per l'applicazione [...] la legislativo e la iurisdictio sono elementi di un processo di decisione sociale che – pur nelle differenze funzionali delle due attività – possiede una

sua unitarietà, sicché può produrre risultati apprezzabili solo a condizione che chi sta a monte non dimentichi che quanto fa è destinato a ripercuotersi a valle, e che chi sta a valle non dimentichi che quanto fa lo fa perché a monte esiste un voluto legislativo da condurre ad effetto», così, discorsivamente ed efficacemente, M. Luciani in *Teoria e dommatica delle fonti in Alessandro Giuliani*, in «ApertaContrada», 2010 <www.apertacontrada.it>, novembre 2025.

4 Il tema non può che riportare alla mente le riflessioni di P. Grossi, almeno in *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 32, 2003, pp. 25 ss.

5 Il rimando è d'obbligo, per una contestualizzazione più ampia, a A. Romano (a cura di), *De curia semel in anno facienda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, Atti del convegno internazionale di studi di Palermo, 4-6 febbraio 1999, Milano, Giuffrè, 2002; A. Romano, *En los albores del constitucionalismo europeo: la Carta siciliana de 1812*, in «Anuario de Historia del Derecho español», 1/1997, pp. 777 ss.

6 Sul tema, v. l'importante contributo di C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione (1794-1818)*, Milano, Giuffrè, 2005; con centratura sul "mito" della Costituzione del '12 nella Sicilia ottocentesca, D. Novarese, *La complessa eredità ideologica della stagione costituzionale del 1812 nel pensiero politico siciliano fra Ottocento e Novecento*, in G. Armao, M. Saija (a cura di),

Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, Soveria Mannelli, Rubettino, 2016, pp. 111 ss.; A. Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea fra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Atti del seminario in memoria di Francisco Tomàs y Valiente, Messina 14-16 novembre 1996, Milano, Giuffrè, 1998.

7 Il primo atto del riconvocato (dal governo provvisorio) Parlamento siciliano del luglio 1820 fu proprio il richiamo in vita della costituzione del 1812; l'insurrezione isolana, insieme con quella spagnola (che rappresentava una ispirazione politica più immediata per la parte "ultra Faro" del regno) diede la stura ai moti continentali, che però si orientarono, come noto, sul costituzionalismo di Cadice. V.M.R. Corciulo, *Una rivoluzione per la Costituzione. Agli albori del Risorgimento meridionale (1820-'21)*, Roma, Sapienza ed., 2017 n. ed.

8 A. Sciortino, *La Costituzione siciliana del 1812 come snodo tra vecchio e nuovo costituzionalismo*, in *Studi in onore di Augusto Sinagra*, Roma, Aracne, V. 5., 2013, pp. 925 ss.

9 Per una panoramica più generale, si v. M. Ganci, R. Scaglione Guccione (a cura di), *150° anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia*, Atti del convegno di Palermo, 25-26-27 marzo 1998, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie IV, vol. XXV, Palermo 1999.

10 D. Novarese, *Federalismo e regionalismo nel dibattito siciliano degli anni 1848-61*, in A. Trova, G. Zichi (a cura di), *Cattaneo e Garibaldi: federalismo e Mezzogiorno*, Roma, Carocci, 2004, pp. 71 ss.

11 Cfr., su quest'aspetto, M. Morel-

- lo, *Per la storia delle costituzioni siciliane. Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848*, in «Studi urbinati di scienze politiche, giuridiche ed economiche», 3/2006, pp. 309 ss.
- ¹² S. Lupo, *Sicilianismo, Separatismo, Autonomismo*, in Armao, Saija (a cura di), *Settant'anni di autonomia siciliana*, cit., pp. 59 ss.; G. Astuto, *Le origini dello Statuto siciliano*, in *Settant'anni di autonomia siciliana*, cit., pp. 161 ss.
- ¹³ M. Saija, *Alle origini del concetto di autonomia*, in *Settant'anni di autonomia siciliana*, cit., p. 15. Datato e ovviamente assai influenzato dalla vicenda e dalle vedute dell'A., ma importante come documento storico, E. La Loggia, *Sintesi storica della questione siciliana*, Palermo, Mori, 1955.
- ¹⁴ D. Novarese, *La tradizione "inventata". La costruzione dell'ideologia parlamentare in Sicilia fra XVI e XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 2011.
- ¹⁵ Cfr., specialmente, e ancora, D. Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1828)*, in *De curia semel* cit., 2002, pp. 129 ss.
- ¹⁶ Ne dà notizia M. Battaglini in *Alta Corte per la Regione siciliana*, Padova, Cedam, 1960, pp. 8-9.
- ¹⁷ Qui, per vero, convivono due tipologie di impulso. Il meccanismo ordinario, e assolutamente peculiare di questo tipo di giudizio, tanto che tradizionalmente ve ne si coglie uno dei principali tratti individualizzanti nell'ordinamento, prevede che sia la stessa presentazione del conto a costituire in giudizio l'agente contabile. Accanto a questa modalità di introduzione del giudizio, e nei casi in cui, per diverse vie, l'agente "sfugge" a quest'obbligo, sin dalla l. 800/1862 si prevedeva che la vicenda processuale potesse essere attivata su ricorso del P.M.
- ¹⁸ Ne dà notizia G. Guarino, in *Corte costituzionale ed Alta Corte per la Regione siciliana*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, Cedam, vol. 2, 1957, p. 687.
- ¹⁹ Cons. St., Ad. Plen., n. 20/1955, in *Il Consiglio di Stato*, 1955, p. 1309. L'alto consesso amministrativo dava atto di come fra giudici ordinari di merito, specie isolani, vi fossero state delle pronunce di segno contrario.
- ²⁰ *Atti della Consulta nazionale – Commissioni riunite – dal 5 novembre 1945 al 10 maggio 1946*, seduta del 7 maggio 1946, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1946, pp. 470 ss.
- ²¹ Come è evidente dalla disamina degli Atti dell'Assemblea costituente: si veda, ad esempio, la relazione svolta dall'on. Cevo-lotto in Assemblea plenaria sui lavori della Sottocommissione per gli Statuti regionali, presieduta dall'on. Perassi. *Atti dell'Assemblea costituente*, Assemblea plenaria, seduta del 31 gennaio 1948, pp. 4282 ss., ora disponibili on-line in <https://legislature.camera.it/_dati/constituente/lavori/Assemblea/sed374/sed374.nc.pdf>, novembre 2025.
- ²² Tutto il dibattito è ben ricostruito in Battaglini, *Alta Corte* cit., pp. 15 ss.
- ²³ Ministero per la Costituente, Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, *Relazione alla Assemblea costituente*, Roma, 1946, vol. II, p. 15.
- ²⁴ *Atti dell'Assemblea costituente* cit., 31 dicembre 1948, pp. 4339 ss.
- ²⁵ I provvedimenti presidenziali citati datano dal 21 gennaio e dal 31 maggio 1948 e furono duplici poiché intervennero, sulle prime nomine, alcune rinunce. Fu costituita una segreteria dell'Alta Corte e le funzioni di cancelleria vennero esercitate dalla Cancelleria della Corte di cassazione (cfr. ACS, fondo *Alta Corte per la Regione siciliana 1948-1968*); le norme del D. L.c.p.s. n. 942/1947 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Alta Corte evidenziano chiaramente il legame strutturale fra il Collegio italo-siciliano e la Suprema Corte: elemento che, insieme con la collocazione topografica delle norme statutarie in materia di Alta Corte fra quelle dedicate alla giurisdizione, fornisce spunti di interesse per alimentare una riflessione sulla rappresentazione "giurisdizionale" dell'A.C., differentemente da quanto, invece, veniva chiaramente detto in Costituente della erigenda Corte costituzionale, organo che fu vee-mentemente detto rappresentare una "strana mischianza" e "ridicola invenzione" da vecchi liberali democratici come F.S. Nitti, ma anche più pacatamente attaccato da V. E. Orlando, e del quale – non meno efficacemente, quanto a questo – fu chiaramente affermata la collocazione al di fuori del fenomeno della giurisdizione da giuristi-costituenti del calibro di Calamandrei. In generale, da parte dei componenti dell'Assemblea, vi era consapevolezza della irriducibilità del sindacato accentrato di costituzionalità alla giurisdizione, come sintetizza A. Cerri nel suo notissimo *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2008⁵, pp. 32 ss. (ma v. tutto il cap. 1), e riporta, da ultimo, G. Vasino, in un suo recente e interessante contributo su *Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 13 ss.
- ²⁶ Più ampiamente, ancora, M. Battaglini, *Alta Corte* cit., pp. 25 ss.
- ²⁷ Camera dei deputati, I legislatura, seduta del 28 luglio 1948, p. 1442;
- ²⁸ Senato della Repubblica, I legislatura, seduta del 15 dicembre 1948, p. 4464
- ²⁹ Guarino, *Corte costituzionale* cit., p. 683.
- ³⁰ A. Amorth, *L'assorbimento della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana da parte della Corte costituzionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1956, poi in *Scritti giuridici*, vol. 3, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 1529 ss.
- ³¹ A. M. Sandulli, *Sulla discriminazione delle competenze tra Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana*, in «Foro italiano», IV, 1956, pp. 49 ss.

³² C. Mortati, *Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione Siciliana*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1956, pp. 1243 ss.; in precedenza, *Sul controllo di costituzionalità delle leggi costituzionali*, in «Foro padano», 1949.

³³ Per una più compiuta ricostruzione della *querelle* dottrinale, e limitandosi ai contributi di taglio più specifico, si v. anche V. Gueli, *Caratteri e limiti della giurisdizione dell'Alta Corte per la Regione siciliana*, in «Foro It.», I, 1949, pp. 115 ss.; B. Biondi, *Assorbimento dell'Alta Corte per la Sicilia nella Corte costituzionale*, in «Foro It.», IV, 1956, p. 265; C. Esposito, *Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana*, *ivi*, p. 1232.

³⁴ Così, ad esempio, M. Battaglini, che in *Alta Corte cit.*, p. 65, afferma che «il problema dei rapporti tra Corte costituzionale e Alta Corte ha trovato la sua soluzione diretta in una sentenza della Corte costituzionale del 27 febbraio 19579 e che sottolinea «l'importanza decisiva di questa sentenza».

³⁵ Che si era anch'egli esercitato nel dibattito, ovviamente da posizioni favorevoli all'autonomia siciliana: C. Ausiello Orlando, *Problemi della giustizia costituzionale e altri studi*, Milano, Giuffrè, 1957.

³⁶ Sulla categoria della "spontaneità" come fenomeno rilevante nel costituzionalismo moderno pur in presenza di Carte costituzionali scritte, si rimanda a R. Ferrari Zumbini in *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino, Giappichelli, 2008, e *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849*, Roma, Luiss University Press, 2016 (n. ed. 2019).

³⁷ Il riferimento è, naturalmente, al notissimo scritto di S. Sonnino di identico titolo, apparso su *Nuova antologia* il 1° gennaio 1897.

³⁸ Al proposito, si ricorda la recente riedizione degli *Studi sull'esperienza giuridica* di G. Capograssi, a cura di V. Omaggio, Napoli, Edi-

toriale scientifica, 2023. Del pari interessante la riproposta ad un pubblico ampio di diversi classici dell'istituzionalismo (da M. Hauriou a S. Romano) che da diversi anni si conduce per la collana "Ius" dell'editore Quodlibet.